


edicola di
**SETTIMANA
FISCALE**



€ 9,90

+ il prezzo del quotidiano

Solo ed esclusivamente
in abbinamento obbligatorio
con Il Sole 24 ORE
I prezzi relativi ad altre combinazioni
di vendita sono riportati
su Il Sole 24 ORE


GUIDA AL RIENTRO DEI CAPITALI

a cura di Valerio Vallefuoco, Paolo Bernasconi, Andrea Mifsud, Emanuele Palazzo

- **LA «VOLUNTARY DISCLOSURE»
NEL PANORAMA INTERNAZIONALE
E ITALIANO**
- **LE INFORMAZIONI
ACQUISITE ALL'ESTERO**
- **I RAPPORTI CON LA SVIZZERA
E GLI ALTRI PAESI
CON SEGRETO BANCARIO**
- **GLI EFFETTI PENALI
DELLA COLLABORAZIONE**
- **LE RELAZIONI
CON L'ANTIRICICLAGGIO**

E in più on line
Formulario
e documentazione
normativa
di riferimento

GRUPPO **24** ORE



Zoom Manovra - Sindaci & Revisori
Anno VIII - Numero 1 - Marzo 2014

Direttore Responsabile
Ennio Bulgarelli

GRUPPO 24 ORE

Proprietario ed editore
Il Sole 24 ORE S.p.A.

Presidente
Benito Benedini

Amministratore Delegato
Donatella Treu

Sede legale e direzione
via Monte Rosa n. 91 - 20149 Milano

Redazione
Elisa Chizzola
Galleria dei Legionari Trentini n. 5 - 38122 Trento

Registrazione Tribunale di Milano
n. 709 del 13/11/2006

Servizio clienti
tel. 02(06) 30225680 - servizio.periodici@ilssole24ore.com

Concessionaria esclusiva di pubblicità
Focus Media Advertising - tel. 02 34538183 - info@focusmedia.it

Stampa
Il Sole 24 ORE S.p.A., via Tiburtina Vateria (s.s. 5)
km 68,700, 67061 Carsoli (AQ)

Distribuzione
m-dis Distribuzione Media S.p.A., via Cazzaniga
1 - 20132 Milano



Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, Società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana n. 108 - 20122 Milano. Informazioni: www.clearedi.org.

Questa pubblicazione è stata chiusa in redazione il 3 marzo 2014

Sommario

a cura di Valerio Vallefuoco, Paolo Bernasconi, Andrea Misfud ed Emanuele Palazzo

Introduzione	5
1. Panorama internazionale	6
1.1 I confini globali del fenomeno	6
1.1.1 La globalizzazione	6
1.1.2 La competizione fiscale internazionale quale causa dell'alterazione fisiologica e patologica dei meccanismi allocativi e di mercato	9
1.1.3 Il ruolo delle organizzazioni internazionali	11
1.2 Lo scambio di informazioni	14
1.2.1 Lo stato dell'arte in materia di mutua assistenza amministrativa	14
1.2.2 Limitazioni intrinseche allo scambio di informazioni	18
1.2.3 Aspetti problematici e disfunzioni della mutua assistenza amministrativa tra Amministrazioni finanziarie - Utilizzabilità delle liste e possibili soluzioni	21
1.3 Nuovi approcci governativi di compliance	24
1.3.1 Voluntary compliance programmes	24
1.3.2 Programmi di voluntary disclosure in Gran Bretagna, Germania, Spagna e Usa	27
2. Segreto bancario	29
2.1 Cosa rimane del segreto bancario in diritto svizzero	29
2.1.1 Il Big bang del 13 marzo 2009: conformità agli standard fiscali Ocse	29
2.1.2 Effetti delle iniziative fiscali Usa	30
2.1.3 Strategia delle banche svizzere: solo avari fiscalmente dichiarati	31
2.2 Accordo Svizzera-Italia	31
2.2.1 Stato attuale della cooperazione bilaterale in materia penale e fiscale	31
2.2.2 Novità storica: rogatorie di gruppo	32
2.2.3 Rendicontazione nella voluntary disclosure: modalità ed effetti	33
3. Voluntary disclosure	34
3.1 Disciplina	34
3.1.1 Programma italiano di voluntary disclosure	34
3.1.2 Prospettive	35
3.1.3 Analisi del decreto	36
3.2 Effetti normativi della voluntary	38
3.2.1 Effetti della procedura di collaborazione volontaria	38
3.2.2 Analisi degli effetti penali della collaborazione	40
3.2.3 Effetti premiali di tipo amministrativo-tributario nel caso di collaborazione volontaria	47
3.2.4 Voluntary e normativa antiriciclaggio	52
3.2.5 Antiriciclaggio in Svizzera	53
Documentazione di riferimento	55
Relazione governativa sul decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4	55
D.L. 28 gennaio 2014, n. 4	59

D.L. 28 giugno 1990, n. 167	62
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74	64
D.L. 1 luglio 2009, n. 78	65
Circolare Agenzia delle Entrate 31 luglio 2013, n. 25/E	66
Circolare Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013, n. 38/E	68
 Modelli	70
 Schemi di sintesi	96

Avv. Valerio Vallefucio

Patrocinante in Cassazione, professore a contratto di diritto internazionale alla Università LUM Jean Monnet di Bari, Docente di diritto internazionale tributario presso la Scuola di Polizia tributaria, l'Accademia e la Scuola Ispettori della Guardia di Finanza, esperto del Sole 24 Ore, ha maturato negli anni una profonda e completa conoscenza delle operazioni cross-border e dei loro aspetti legali e fiscali.

Partner dello Studio Legale Vallefucio & Associati S.t.p. di Roma

Prof. Paolo Bernasconi

Prof.em all'Università di San Gallo, dr.h.c. Avvocato e Notaio, dopo vent'anni al Ministero Pubblico di Lugano, è docente in diverse Università in Svizzera e in Italia, e responsabile per l'aggiornamento legale del Centro di Studi bancari di Lugano. Ha maturato come professionista una lunga esperienza e pratica riguardo alle operazioni transfrontaliere ed ai loro aspetti legali e fiscali.

Partner Studio legale e notarile Bernasconi Martinelli Alippi & Partner, Via Lucchini 1, 6900 Lugano - Svizzera (www.pblaw.ch)

Avv. Andrea Mifsud

Patrocinante in Cassazione, professionista specializzato in contenzioso tributario ed assistenza del contribuente nell'ambito delle attività di controllo dell'Amministrazione Finanziaria, già docente universitario presso l'Università di Milano la Bicocca, apprezzato convegnista e pubblicista ha maturato, negli anni, una profonda e completa conoscenza delle metodologie di controllo dell'Agenzia delle Entrate.

Partner dello Studio Mifsud Imbimbo Palazzo di Milano.

Dott. Emanuele Palazzo

Commercialista specializzato in contenzioso tributario ed assistenza del contribuente nell'ambito delle attività di controllo dell'Amministrazione Finanziaria ha maturato, negli anni, una profonda e completa conoscenza delle metodologie di controllo dell'Agenzia delle Entrate.

Partner dello Studio Mifsud Imbimbo Palazzo di Milano.

La voluntary già a quota 250

È il numero di istanze di riemersione presentate, anche in mancanza di un testo di legge. In molti casi è un modo per dribblare un accertamento fiscale in arrivo

Le istanze di voluntary disclosure, anche in assenza di legge, continuano ad arrivare sui tavoli dell'Agenzia delle entrate. Secondo le informazioni raccolte da *ItaliaOggi* al momento ne sono già arrivate circa 250. Spesso, istanze presentate in via preventiva, quando cioè il contribuente teme di essere in odor di verifica fiscale e dribbla il possibile accertamento presentando spontaneamente agli uffici dell'amministrazione l'autodenuncia.

Bartelli e Cavallaro a pag. 23

I contribuenti si avvalgono della procedura per le violazioni del monitoraggio fiscale

Voluntary anche senza la legge

In attesa delle norme più di 200 le istanze presentate

DI VINCENZO CAVALLARO
E CRISTINA BARTELLI

Le istanze di voluntary disclosure, anche in assenza di legge, continuano ad arrivare sui tavoli dell'Agenzia delle entrate. Secondo le informazioni raccolte da *ItaliaOggi* al momento ne sono già arrivate circa 250. Spesso, istanze presentate in via preventiva, quando cioè il contribuente teme di essere in odor di verifica fiscale e dribbla il possibile accertamento presentando spontaneamente agli uffici dell'amministrazione finanziaria l'autodenuncia con cui riesce ad ottenere uno sconto considerevole sulle sanzioni. Con la speranza che, una volta arrivata al traguardo la legge sul rimpatrio dei capitali di usufruire anche di eventuali sconti aggiuntivi.

Negli studi legali tributari ormai da gennaio, da quando cioè è stato emanato il decreto legge 4, poi non convertito nella parte in cui recava una disciplina organica della procedura di collaborazione volontaria, le richieste di assistenza per la regolarizzazione di «posizioni irregolari» riguardanti attivi esteri detenuti in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, si moltiplicano. Anche in assenza della attesa legge

sulla voluntary disclosure una silenziosa marcia verso la regolarizzazione si è messa in moto ed, in molti casi, sono state le banche estere depositarie di attivi non dichiarati ad avviare il percorso contattando i professionisti. Del resto la voluntary disclosure è figlia di quella procedura di autodenuncia che ha permesso di regolarizzare tutta una serie di posizioni irregolari senza la necessità di una normativa speciale, utilizzando semplicemente i meccanismi di riduzione delle sanzioni tributarie presenti nella legislazione generale ed amplificandoli per dare rilevanza alla condotta del contribuente che si autodenuncia. Il fenomeno a cui si assiste oggi è proprio questo: richieste di regolarizzazione di posizioni estere irregolari anche in assenza di una normativa speciale. Da un punto di vista tecnico, ciò è possibile: come noto le sanzioni sul monitoraggio fiscale, rimodulate dalla legge europea per il 2013, oggi si applicano nella misura dal 3 al 15% degli attivi esteri non dichiarati, se tali attivi sono detenuti in paesi white list, o dal 6 al 30%, per gli attivi detenuti in paesi black list. La procedura di autodenuncia, embrionale forma di collaborazione volontaria, grazie ad uno sforzo interpre-

tativo di cui bisogna dare atto all'Agenzia delle entrate, si basava su una ragionata applicazione dell'art. 7, comma 4, del dlgs 472/1997, norma questa secondo cui «qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo». Le sanzioni sul monitoraggio fiscale sono sanzioni non collegate ad un tributo, che tendono a tutelare l'attività di accertamento dell'amministrazione: la respicenza del contribuente, che si pente ed in modo genuino fa piena disclosure della sua posizione, prima dell'inizio di accessi, ispezioni, o verifiche, sicuramente può essere valutata come una circostanza eccezionale che dà luogo alla riduzione delle sanzioni fino al 50%. La definizione delle sanzioni così irrogate, con la procedura dell'art. 16, comma



3, del dlgs 472/1997, norma secondo cui: «Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari a un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo», porta la sanzione finale sul monitoraggio allo 0,5% dell'importo annuale degli attivi esteri white list non dichiarati e all'1% per gli attivi black list. In realtà non tutti sono d'accordo nel ritenere, in assenza di una normativa speciale, concorrenti le riduzioni delle sanzioni ex artt. 7, comma 4 (fino al 50%), e 16, comma 3 (un terzo della sanzione indicata), per la limitazione a un terzo dei minimi edittali di questa seconda norma. Visto che le sanzioni sul monitoraggio non sono collegate ad un tributo, sono maturi i tempi per ritenere non applicabili alle sanzioni sul monitoraggio questo secondo limite, e dunque per ritenere concorrenti le due riduzioni delle sanzioni. Seguire una procedura di regolarizzazione in assenza di una norma speciale può essere consigliato per tutti quei contribuenti che detengono attivi esteri non in relazione a fatti di evasione: es. patrimoni non dichiarati accumulatisi con redditi prodotti all'estero da residenti esteri poi trasferiti in Italia, patrimoni ricevuti per successione ecc.

Se c'è rilevanza penale, occorre attendere la normativa speciale. Il limite di procedure di voluntary disclosure in assenza di una normativa speciale, è la rilevanza penale delle singole condotte. Nella normativa generale manca infatti una causa di esclusione della punibilità per i reati tributari che valorizzi la condotta del contribuente che si autodenuncia e definisce le sanzioni ed i tributi dovuti per le annualità aperte. L'art. 13 del dlgs 74/2000 prevede infatti solo una circostanza attenuante (riduzione della pena sino ad un terzo) in caso di pagamento del debito tributario, anche mediante le speciali procedure conciliative o di adesione, prima dell'apertura del dibattimento. Questo il motivo per cui, in assenza della legge sulla VD, la pro-

cedura di autodenuncia può essere indicata solo per una parte residuale dei casi che vengono sottoposti all'attenzione dei professionisti. Il ddl prevede, in merito, una causa di esclusione della punibilità per gran parte dei reati tributari non fraudolenti ed una circostanza attenuante speciale (riduzione della pena sino a un terzo), per i reati tributari fraudolenti (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti); tale circostanza speciale potrà portare per i reati fraudolenti alla commutazione della pena in pena pecuniaria. Operazioni di voluntary disclosure in assenza di una normativa speciale devono dunque attentamente essere valutate sotto il profilo della rilevanza penale tributaria: se è vero che per i patrimoni accumulati con fatti di evasione molto risalenti nel tempo bisogna considerare la prescrizione, è anche vero che bisogna attentamente vagliare l'evoluzione del patrimonio per verificare se i redditi di natura finanziaria prodottisi sulla provvista estera non dichiarata hanno determinato il superamento della soglia di punibilità per l'infedele dichiarazione.

Molto importanti le vicende successorie. Le vicende successorie sono molto importanti nella valutazione della regolarizzazione di posizioni estere in assenza di una normativa speciale sulla voluntary disclosure. Sulla base dell'art. 8 del dlgs 472/1997 le sanzioni tributarie non si trasmettono, infatti, agli eredi.

Questa è una conseguenza della personalità delle sanzioni tributarie: in caso di trasferimento di attivi esteri per successione, ciò che si trasmette agli eredi è solo il debito d'imposta. La rilevanza penale delle condotte poste in essere dal de cuius alla base della provvista estera non dichiarata, devono essere anch'esse valutate: se è vero che a, seguito della morte del rco, i reati commessi dal de cuius sono estinti, è anche vero che condotte particolarmente insidiose commesse dagli eredi per occultare la provvista estera ricevuta per successione potrebbero essere valutate ai fini di una imputazione di riciclaggio.

— © Riproduzione riservata —